

CRISI UCRAINA E SANZIONI ECONOMICHE TRA UE E RUSSIA

In risposta alle azioni intraprese dalla Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, l'UE ha istituito alcune misure restrittive nei confronti della Russia che colpiscono i **settori dell'energia, delle armi, delle tecnologie a doppio uso (civile e militare), della finanza.**

Un primo pacchetto di misure è entrato in vigore il 1° agosto 2014 al quale si sono aggiunte ulteriori restrizioni a partire dal 12 settembre 2014.

Al provvedimento europeo sono seguite alcune **decisioni russe** che hanno introdotto:

- il **divieto di importazione in Russia** – per un anno, a partire dal 7 agosto 2014 - di **determinati prodotti agricoli, alimentari e materie prime UE¹**;
- il **divieto di acquisto di tessuti, calzature e capi di abbigliamento di produzione straniera da parte di istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico**, a partire dal 1° settembre 2014;
- il **divieto di esportare semilavorati in pelle** dal territorio della Federazione russa, per il periodo compreso dal 1° ottobre 2014 al 1° aprile 2015.

Misure restrittive UE nei confronti della Russia

In data 31 luglio 2014 l'UE ha pubblicato nella GUUE L229 la Decisione 2014/512/PESC e il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernenti "Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina"²; in data 8 settembre dette misure sono state inasprite³ con la pubblicazione nella GUUE L271 della Decisione 2014/659/PESC e del Regolamento (UE) n. 960/2014; **con Regolamento (UE) n. 1290/2014⁴ pubblicato nella GUUE L349 del 5 dicembre 2014 i Regg. N. 833/2014 e 960/2014 sono stati ulteriormente modificati.**

Il quadro sanzionario che ne risulta prevede:

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI BENI

- **divieto** di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **i beni e le tecnologie a duplice uso**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione **sono o possono essere destinati**, in tutto o in parte, **a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.**

Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

Inoltre, la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni di cui sopra⁵ ai nominativi (nove imprese del settore industrial-militare) in Russia specificatamente elencati nel Reg. n. 960/2014⁶ Allegato IV sono vietati.

¹ sono bloccati anche gli stessi prodotti originari (come attestato dal Certificato di Origine) di Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Norvegia

² il link al testo della Decisione e del Regolamento è
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:229:TOC>

³ il link al testo della Decisione e del Regolamento è
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:271:TOC>

⁴ il link al testo del Regolamento è
http://www.esteri.it/mae/resource/mae/2014/12/ucraina_regolamento_ue_n_1290.pdf

⁵ con esclusione dei beni a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la

a cura di Elena Fassa
del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it

- necessità di un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'Allegato II del Reg. n. 833/2014 e qui riportate:

Codice NC	Descrizione
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 30	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 90	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 10	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 30	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 90	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o

manutenzione e la sicurezza della capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari

⁶ il link al Regolamento è

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0960&from=IT>

a cura di Elena Fassa
del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it

	uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 10	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero
8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore (diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 e 8413 19, dalle pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e dalle pompe per calcestruzzo)
8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore (diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 e 8413 19, e dalle pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione)
8413 82 00	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92 00	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)
ex 8431 39 00	Parti di macchine della voce 8428, non nominate altrove
ex 8431 43 00	Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49, non nominate altrove
ex 8431 49	Parti di macchine delle voci 8426, 8429 e 8430, non nominate altrove
8705 20 00	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 10	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

La misura vige nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o in qualsiasi altro paese se tali attrezzature e tecnologie sono destinate a un uso in Russia.

Non vengono, invece, concesse autorizzazioni (quindi vige un divieto) se le tecnologie sopra elencate sono destinate alla prospezione e produzione di petrolio in acque profonde, alla prospezione e produzione di petrolio nell'Artico o a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.

- **divieto** di vendere, fornire, trasferire o esportare **armamenti** e materiale connesso di qualsiasi tipo, nonché prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al materiale di cui sopra o a attività militari. Anche l'importazione, l'acquisto o il trasporto dalla Russia di armamenti e materiali connessi è vietato.

a cura di Elena Fassa
 del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it

RESTRIZIONI ALLA FORNITURA DI SERVIZI

- **divieto** di fornire, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari⁷**, o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, nonché **finanziamenti o assistenza finanziaria** connessi agli stessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
- **divieto** di fornire, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica o servizi di intermediazione** connessi ai **beni e alle tecnologie a duplice uso**, o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, nonché **finanziamenti o assistenza finanziaria** connessi agli stessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.
- **divieto** di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso o alla loro fornitura, vendita, trasferimento, esportazione, fabbricazione, manutenzione e uso ai soggetti elencati nel sopra menzionato **Allegato IV⁴**.
- necessità di un'**autorizzazione** per la fornitura di **assistenza tecnica o servizi di intermediazione** connessi alle **tecnologie elencate nell'Allegato II** o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, nonché **finanziamenti o assistenza finanziaria connessi agli stessi**, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro paese.
- **divieto** di fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, per la prospezione e la produzione petrolifera nell'Artico o per progetti inerenti all'olio di scisto in Russia: **trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate**.
Il divieto non si applica qualora il servizio sia necessario alla prevenzione o mitigazione di un evento pericoloso.
- altre misure riguardano divieti per le imprese pubbliche russe di finanziarsi in Europa.

Nota: le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione o il servizio riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima dell'entrata in vigore delle restrizioni.

ALTRE RESTRIZIONI

Con Decisione 2014/145/PESC e Regolamento (UE) n. 269/2014 del 17 marzo 2014, pubblicati nella GUUE L78, concernenti "misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina", e successive modifiche e integrazioni, l'UE ha disposto **restrizioni ai viaggi** e il **congelamento** dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi tra le quali figurano **soggetti russi** e ucraini.

Nel giugno 2015 le misure restrittive UE nei confronti della Russia (Regolamento n. 833/2014 e s.m.i.) sono state prolungate sino al 31 gennaio 2016.

⁷ ultima versione pubblicata nella GUUE C107 del 9.4.2014

Indicazioni operative

Gli operatori quindi, prima di accettare/confermare un contratto con la Russia dovranno attenersi alle norme di cui sopra e a quelle già vigenti per le esportazioni di prodotti Dual Use⁸, ovvero verificare se il prodotto oggetto della transazione rientra tra quelli vietati oppure soggetti a autorizzazione o di libero commercio.

In Italia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, quando richieste, è il Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV – Esportazione di beni a duplice uso e embarghi

Viale Boston, 25 – 00144 Roma

e-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it

Tel. 06.5993 2439, Telefax 06.5964 7506

Nota: qualsiasi tipo d'informazione sarà fornito telefonicamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di martedì, mercoledì, giovedì.

Si fa presente che le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione all'esportazione già concessa.

Nota sui beni Dual Use

I beni e le tecnologie a duplice uso (Dual Use) sono i prodotti, inclusi il software e la tecnologia (beni a carattere immateriale), che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Essi comprendono una serie di prodotti e tecnologie normalmente usati per scopi civili o comunque pacifici, ma che presentano possibilità di applicazione per fini militari e/o aggressivi.

In ragione della valenza strategica di questi beni, che sono soggetti a periodico aggiornamento, e al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'UE e degli Stati membri, nonché di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici, la loro esportazione è soggetta a controlli e procedure particolarmente restrittivi che si traducono, per l'operatore, nell'attenta analisi del prodotto oggetto di compravendita, nell'eventuale richiesta e nel successivo rilascio dopo il vaglio positivo del Ministero di apposite autorizzazioni, nell'obbligo della tenuta di dettagliata documentazione commerciale.

Per un approfondimento sul tema si legga l'approfondimento al link http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3516:dual-use-prodotti-a-duplice-uso-civile-e-militare&catid=468&Itemid=245

Per completezza di informazione si ricorda che al momento delle formalità doganali nella casella 44 del DAU deve essere riportato il codice/i dei documenti allegati all'operazione richiesti da normative specifiche eventualmente applicabili oppure il relativo codice di esonero.

Normalmente questa casella è compilata dallo spedizioniere doganale, il quale, nel caso specifico della normativa Dual Use, riporterà:

- il codice X002 (in presenza dell'autorizzazione per l'esportazione di prodotti e tecnologie Dual Use)

oppure

- il codice Y901 (quando il bene in esportazione non rientra nell'elenco Dual Use. Ovviamente tale codice di esonero sarà inserito solo sulla base di un'autodichiarazione scritta rilasciata al dichiarante doganale dal legale rappresentante dell'azienda).

⁸ v. anche il Comunicato agli esportatori pubblicato nel sito del MISE

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/internazionalizzazione/embarghi/Comunicato_REG_UE_833_2014.pdf

a cura di Elena Fassa

del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it

Misure restrittive russe nei confronti dell'UE (ma non solo)

DIVIETI ALL'IMPORTAZIONE IN RUSSIA

Con il Decreto n. 560 del 6 agosto 2014 "Sull'applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione russa", il successivo (7 agosto) Decreto attuativo n. 778 "Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione russa del 6 agosto 2014 n. 560", il Decreto di modifica n. 830 del 20 agosto 2014, la Russia ha formalizzato il **divieto di importazione di determinati prodotti agricoli, alimentari e materie prime prodotte** – come da attestazione risultante dal Certificato di origine – **in UE, USA, Canada, Australia e Norvegia**.

Il bando vige dal 7 agosto scorso, per la durata di un anno.

Tra i prodotti soggetti a divieto vi sono i **prodotti ortofrutticoli freschi e secchi; le carni fresche e lavorate; il latte, formaggi e derivati; i pesci e crostacei; alimentari diversi; con alcune eccezioni**.

L'elenco dettagliato di detti prodotti, e le eccezioni, fornito dall'ufficio ICE di Mosca, è consultabile in www.apindustria.vi.it >> I nostri servizi >> Estero >> Approfondimenti >> Altri argomenti >> Crisi ucraina e sanzioni economiche tra UE e Russia >> "Russia – Prodotti decreto 778" e "Russia – prodotto decreto 830, modifica decreto 778".

Sono invece **esclusi gli alcolici, le bevande, la pasta e i prodotti da forno, i prodotti per l'infanzia e le merci acquistate all'estero per consumo privato**.

Ovviamente, il codice doganale di riferimento per l'identificazione delle merci sottoposte al bando è quello⁹ della nomenclatura merceologica dell'Unione Doganale (Russia, Bielorussia, Kazakhstan).

Come contromisura l'UE ha approvato due regolamenti¹⁰ che prevedono l'erogazione di fondi a supporto dei produttori europei colpiti dalla misure russe.

Con il Decreto del Governo russo n. 625 del 25 giugno 2015 la validità del Decreto n. 778 del 7 agosto 2014 è stata prolungata al 5 agosto 2016.

Il decreto in parola è intervenuto anche sull'elenco dei prodotti oggetto di restrizioni:

- eliminando da detto elenco uova e girini di ostriche, cozze e altri molluschi;
- restringendo l'importazione di latte e prodotti caseari. Nello specifico, è possibile l'importazione solamente di prodotti senza lattosio specializzati per fini terapeutici o dietetici mentre è vietata l'importazione di prodotti alimentari lavorati con tecnologie casearie e contenenti più dell'1,5% di grassi di latte.

Con il Decreto governativo n. 791 dell'11 agosto 2014 "Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali", la Russia ha adottato una nuova normativa restrittiva in materia di **appalti pubblici** che si traduce nel **divieto di acquisto di prodotti tessili, calzature e abbigliamento, valigie e pelli di produzione straniera** (cioè prodotti fuori dall'Unione Doganale) **da parte di istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico**.

Il divieto è in vigore dal 1° settembre 2014.

La lista dei prodotti interessati, in una traduzione non ufficiale curata dall'ufficio ICE di Mosca, è consultabile in www.apindustria.vi.it >> I nostri servizi >> Estero >> Approfondimenti >> Altri argomenti >> Crisi ucraina e sanzioni economiche tra UE e Russia >> "Russia – Prodotti decreto 791".

⁹ codice TN VED TS (TH БЭД ТС) - Codice di nomenclatura merceologica dell'attività economica con l'estero dell'Unione Doganale (Russia, Bielorussia, Kazakhstan).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 932/2014 e Regolamento (UE) n. 950/2014

Con decorrenza 21 ottobre 2014 l'Agenzia federale russa per il Controllo Veterinario e Fitosanitario ha deciso, per motivi di carattere sanitario, la **sospensione temporanea delle importazioni dai paesi UE di sottoprodotti della carne** (frattaglie e grassi di bovini e suini, farine animali) le cui generiche descrizioni sono:

- cattle and pigs offal products (out of 0206, 0210)
- edible fine or crude flour from meat or meat offal products (out of 0210)
- fat (including lard) (groups 1501)
- cattle fat (out of 1502)

Il Decreto del Governo russo n. 84 del 31 gennaio 2015 *"Sull'imposizione del divieto di acquistare varie tipologie di veicoli e mezzi di produzione straniera al fine del soddisfacimento di necessità statali e municipali"* (Decreto 656 del 14 luglio 2014) **proibisce agli enti pubblici russi di acquistare automobili, furgoni, camion, autobus, mezzi d'opera e di servizio, ruspe e tram prodotti fuori dalla Federazione Russa.**

La materia è già stata approfondita nel nostro Notiziario n. 2/2015 cui si rimanda http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5072:nuove-restrizioni-russe-all-importazione-di-veicoli-e-mezzi-di-produzione-stranieri-3&catid=468&Itemid=245

Infine, il Decreto del Governo n. 102 del 5 febbraio 2015 (pubblicato il giorno seguente) *"Sull'imposizione di restrizioni all'ingresso di varie tipologie di dispositivi medici di produzione straniera al fine del soddisfacimento di necessità statali e municipali"* **proibisce agli enti pubblici¹¹ di acquistare tramite procedure di appalto 46 categorie di dispositivi medici prodotti fuori dall'Unione doganale** (Russia, Bielorussia, Kazakistan e Armenia).

La lista dei prodotti interessati, in una traduzione non ufficiale curata dall'ufficio ICE di Mosca, è consultabile in www.apindustria.vi.it >> *I nostri servizi* >> *Estero* >> *Approfondimenti* >> *Altri argomenti* >> *Crisi ucraina e sanzioni economiche tra UE e Russia* >> *"Russia – Prodotti decreto 102"*. Nota: i codici russi riportati nel Decreto non trovano corrispondenza con le voci doganali comunitarie.

È prevista un'unica eccezione, nel caso in cui, a seguito della pubblicazione del bando per l'acquisto di dispositivi medici, non siano pervenute almeno due offerte aventi ad oggetto materiale originario dell'Unione doganale.

La disposizione non ha carattere sanzionatorio ma va nella direzione di sviluppare il sistema produttivo interno.

DIVIETI ALL'ESPORTAZIONE DALLA RUSSIA

Con Decreto governativo n. 826 del 19 agosto 2014 *"Sull'introduzione del divieto di esportare semilavorati di pelle dal territorio della Federazione russa"*, è stato introdotto un **divieto temporaneo** di sei mesi – **dal 1° ottobre 2014 al 1° aprile 2015** – **all'esportazione di pelli semilavorate verso paesi stranieri.**

Tra i prodotti soggetti al blocco figurano le **pelli conciate di bovini o di equini, senza pelliccia, allo stato umido.**

Il testo del Decreto, con la descrizione dettagliata delle merci e il relativo codice doganale dell'Unione⁸, in una traduzione non ufficiale curata dall'ufficio ICE di Mosca, è consultabile in www.apindustria.vi.it >> *I nostri servizi* >> *Estero* >> *Approfondimenti* >> *Altri argomenti* >> *Crisi ucraina e sanzioni economiche tra UE e Russia* >> *"Russia – Prodotti decreto 826"*.

Il Decreto governativo n. 378 del 21 aprile 2015 ha prolungato tale divieto fino al 25 novembre 2015

Per ulteriori informazioni: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210.

¹¹ ente pubblico russo: istituzioni ed enti pubblici statali, regionali e municipali (anche strutture sanitarie). Non sono incluse le grandi aziende statali a partecipazione pubblica